



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2023

Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, in materia di agevolazione contributiva per l'occupazione nelle aree interne

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presentazione del presente disegno di legge al Parlamento si intende intervenire sulla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), al fine di estendere anche ai comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne le agevolazioni contributive previste dall'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i territori svantaggiati.

In particolare l'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha introdotto, in favore dei datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia situata in aree svantaggiate (regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo *pro capite* inferiore al 75 per cento della media UE-27, o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale), con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, un esonero pari al 30 per cento del versamento dei contributi previdenziali complessivamente dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020.

Con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, tale agevolazione è stata estesa fino al 2029 prevedendo una diversa modulazione della stessa pari, precisamente, al 30 per cento, al 20 per cento e al 10 per cento dei complessivi contributi da versare rispettivamente nei seguenti archi temporali: fino al 31 dicembre 2025, nelle annualità 2026 e 2027 e nelle annualità 2028 e 2029.

Il presente disegno di legge, in coerenza con gli obiettivi individuati nell'ambito della

strategia nazionale per le aree interne e con gli orientamenti già espressi dal Consiglio regionale della Toscana con la risoluzione n. 124 approvata nella seduta del 12 ottobre 2021 (in merito alla possibilità di attivare una fiscalità di vantaggio per le aree interne al fine di combattere lo spopolamento e dare nuove opportunità di lavoro, soprattutto ai giovani), si propone pertanto di dare una risposta alle criticità radicate nelle aree interne del Paese le quali, dal secondo dopoguerra, hanno gradualmente subito un processo di marginalizzazione caratterizzato in particolar modo da un calo della popolazione, talora sotto la soglia critica, da una riduzione dell'occupazione e dell'utilizzo del territorio e da una scarsa offerta locale di servizi pubblici e privati.

Nel dettaglio, l'articolo 1 del presente disegno di legge si compone in due commi: il primo comma introduce il comma 163-*bis* nell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 al fine di applicare, a partire dal 2024, anche ai comuni compresi nelle aree interne l'esonero contributivo di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020 (come rimodulato dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 178 del 2020 e con le esclusioni riguardanti gli enti cui tale agevolazione non si applica, di cui al comma 162); il secondo comma introduce il comma 165-*bis* nello stesso articolo 1 della legge n. 178 del 2020, con cui si prevede che anche le agevolazioni introdotte dal comma 163-*bis* siano concesse previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Si specifica, infine, che l'agevolazione viene concessa a partire dal 1° gennaio 2024

al fine di non creare sovrapposizioni con le misure già previste a sostegno delle aree interne, e in particolare con la misura di cui all'articolo 1, commi 196 e 198, della medesima legge n. 178 del 2020 mediante la quale si stanziavano 30 milioni di euro per gli anni 2021-2023 all'interno del « Fondo di sostegno ai comuni marginali », istituito nel-

l'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'articolo 2 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione dell'agevolazione di cui all'articolo 1.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Con la presente proposta di legge al Parlamento si intende intervenire sulla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) al fine di estendere anche ai comuni ricompresi nella mappatura aree interne le agevolazioni contributive previste dall'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 per i territori svantaggiati.

Gli oneri finanziari relativi a tale misura sono quantificati dall'articolo 1, comma 167 della l. 178/2020 in 4.836,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030, con la previsione che ad una parte degli oneri relativi all'anno 2021 e all'anno 2022, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU.

Il presente intervento, tenuto conto del diverso tessuto industriale delle aree oggetto della presente proposta, dell'applicazione, per quanto compatibili, dei medesimi criteri di quantificazione utilizzati per la citata misura ex d.l. 104/2020 (riscontrabili, in particolar modo, nella relazione tecnica di accompagnamento) e alla luce del quantitativo di popolazione coinvolta nell'ambito dei territori ricadenti nelle aree interne, comporta, a partire dal 2024, un impegno di spesa complessivo per l'intero periodo di applicazione della misura stimato in 2.464,97 **milioni di euro**.

In particolare, gli oneri annualmente derivanti dall'agevolazione di cui al comma 163-bis, cui si fa fronte con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della l. 178/2020, sono valutati in 580,55 milioni di euro per l'anno 2024, in 589,26 milioni di euro per l'anno 2025, in 423,92 milioni di euro per l'anno 2026, in 404,71 milioni di euro per l'anno 2027, in 231,33 milioni di euro per l'anno 2028, in 208,48 milioni di euro per l'anno 2029 e in 26,72 milioni di euro per l'anno 2030.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'introduzione di un'agevolazione contributiva per l'occupazione nelle aree interne)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 163 è inserito il seguente:

« *163-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'agevolazione contributiva di cui all'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con la modulazione temporale di cui al comma 161 e fatte salve le esclusioni di cui al comma 162, si applica anche ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia situata nei comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne di cui alla sezione 1A dell'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'Italia, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2014) 8021 *final*, del 29 ottobre 2014 ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 165 è inserito il seguente:

« *165-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2024, la disposizione di cui al comma 165 si applica anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 163-*bis* ».

Art. 2.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, valutati in

580,55 milioni di euro per l'anno 2024, in 589,26 milioni di euro per l'anno 2025, in 423,92 milioni di euro per l'anno 2026, in 404,71 milioni di euro per l'anno 2027, in 231,33 milioni di euro per l'anno 2028, in 208,48 milioni di euro per l'anno 2029 e in 26,72 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

€ 1,00